

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2014, n. 47-711

Istituto della risoluzione consensuale ai sensi dell'art.17 del c.c.n.l. modificato dall'art.15 del c.c.n.l. del 22.2.2006 - ulteriori provvedimenti.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

L'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale di qualifica dirigenziale, istituito ai sensi del quale l'ente o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, è disciplinato dall'art. 17 del C.C.N.L. del 23.12.1999 così come modificato dall'art. 15 del C.C.N.L. del 22.02.2006. A tal fine gli enti, previa disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti, possono erogare un'indennità supplementare nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa dei relativi bilanci fino ad un massimo di 24 mensilità. La risoluzione consensuale può essere proposta e giustificata dalla necessità di favorire i processi di razionalizzazione e di ammodernamento degli ordinamenti amministrativi e istituzionali dell'ente.

Il suddetto istituto è stato applicato dall'amministrazione regionale a partire dal 6.11.2003 con un primo bando quinquennale unico per Giunta e Consiglio. Successivamente, l'amministrazione ha stipulato con le OO.SS, in data 16.7.2008, un protocollo d'intesa recepito con D.G.R. n. 54-9322 del 28.7.2008 e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 112 del 25.7.2008, con il quale veniva reiterata, per ulteriori sette anni solari successivi, ovvero fino all'anno 2015 compreso, l'applicabilità del medesimo istituto, quale incentivo all'esodo anticipato del personale rivestente la qualifica dirigenziale.

A seguito delle modifiche alla normativa pensionistica nel frattempo intervenute, con accordo del 21.11.2013 recepito con D.G.R. n. 26-6805 del 21.11.2013 e con D.U.P. n. 148 del 26.11.2013, l'amministrazione regionale e le OO.SS. ridefinivano i criteri e limiti di applicazione della risoluzione consensuale, prevedendo l'emanazione di un bando nel 2013 per le proposte di risoluzione nel corso del 2014, di un ulteriore bando nel 2014 per le risoluzioni da avvenire nel 2015 e di un'eventuale finestra residuale per le risoluzioni nel 2016.

Successivamente alla sottoscrizione del suddetto accordo ed all'emanazione del bando per la risoluzione nel 2014, bando cui hanno aderito numerosi dirigenti con cessazioni già avvenute ed altre proposte fino al 31.12.2014, con l'art. 1, comma 5, del D.L. 24.4.2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, veniva innovata la disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti già regolata dall'art. 72, comma 11, del d.l. 112/2008, convertito in l. 133/2008, estendendo il termine temporale dell'istituto ed introducendo, per ciascuna risoluzione unilaterale, uno specifico obbligo motivazionale con riferimento alle esigenze organizzative, ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi.

Vista l'estensione del termine temporale di cui sopra, il Presidente del Consiglio regionale inoltra, in data 24.9.2014, una richiesta di parere alla Sezione regionale della Corte dei Conti in merito all'incidenza della nuova normativa relativamente ad un contratto di risoluzione consensuale già sottoscritto ma non ancora attuato. La proposizione del quesito condizionava, come logico, l'ulteriore attuazione dell'istituto della risoluzione consensuale essendo la relativa disciplina unica per Giunta e Consiglio così come unico è il bando.

In attesa di conoscere l'orientamento della Sezione Regionale della Corte dei Conti, la Giunta Regionale con deliberazione n. 38-404 del 6.10.2014 decideva pertanto di sospendere l'attuazione dell'istituto in questione con riguardo sia al bando emanato il 5.12.2013, sia all'emanazione

dell'avviso per l'anno 2015, di darne adeguata comunicazione alla rappresentanza sindacale dei dirigenti e ai dirigenti che avevano proposto la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; con la medesima D.G.R. si dava poi mandato al Presidente della Giunta regionale di proporre analoga richiesta di parere alla Sezione regionale della Corte dei Conti, con riferimento in particolare alle questioni relative all'attuazione dell'istituto della risoluzione consensuale nonché al corretto utilizzo delle risorse contrattuali destinate al finanziamento del medesimo istituto e già accantonate in base alla contrattazione decentrata.

Con deliberazione n. 238/2014/SCPIE/Par resa nelle Camere di consiglio del 28 ottobre e dell'11 novembre 2014, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte riteneva non ammissibili le predette richieste di parere.

In particolare la Corte, dopo aver ricordato che l'art. 8 del CCNL 1998-2001 per la dirigenza prevede la concertazione tra le parti in materia di risoluzione consensuale e dopo aver rilevato come i due istituti – quello della risoluzione consensuale e quello della risoluzione unilaterale di cui all'art. 1, comma 5, del D.L. n. 90/2014 - presentino presupposti ed ambiti applicativi diversi, afferma che spetta unicamente all'amministrazione regionale, nell'esercizio della propria potestà decisionale, "la verifica, in relazione alle specifiche fattispecie concrete, delle effettive conseguenze finanziarie derivanti dall'applicazione dell'uno o dell'altro istituto, ferma restando l'imprescindibile valutazione, nell'ottica di una sana gestione finanziaria, della soluzione comportante un minor aggravio di spesa pubblica".

Preso atto che al 6.10.2014 - data di sospensione dell'istituto - erano pervenute n. 30 domande di adesione al bando, di cui n. 29 da parte di dirigenti del ruolo della Giunta Regionale e n. 1 di dirigente del Consiglio Regionale e che, alla data del presente atto, n. 6 dirigenti della Giunta hanno già cessato l'attività di lavoro mentre i rimanenti n. 24 hanno come termine di cessazione il 31.12.2014;

considerato che l'istituto della risoluzione consensuale si avvale per la sua attuazione di risorse che sono proprie della disponibilità contrattuale della dirigenza dell'ente, altrimenti destinate ad incrementare la retribuzione di risultato, risorse che a partire dal 2011 la stessa dirigenza ha specificatamente adibito, con accordo decentrato del 28 giugno 2012, al finanziamento dell'istituto in questione e che pertanto, in caso di mancata attuazione dell'istituto in questione, dovrebbero tornare nella disponibilità del fondo per i dirigenti;

vista la nota del Settore Trattamento Economico, Pensionistico, Previdenziale ed Assicurativo del Personale prot n. 36462/DB 07.5 del 25/11/2014 da cui risulta che la capienza del fondo della risoluzione consensuale è tale da compensare i costi delle 30 risoluzioni consensuali e che per tanto il raffronto tra dotazione del fondo e costo della risoluzione risulta positivo, tenendo altresì presente che la dotazione annuale del fondo è costituita dalle risorse non utilizzate a seguito della cessazione dei dirigenti nell'anno considerato, prelevate dal fondo posizione-risultato della dirigenza e che il costo della risoluzione consensuale relativo ai n. 30 dirigenti come sopra identificati evidenzia come la misura si finanzia con le somme contrattualmente ad essa destinate solo nel caso in cui si estenda anche per l'anno 2016 la clausola di utilizzo delle risorse contrattuali in contrattazione con le OO.SS.;

viste le finalità cui assolve la risoluzione consensuale, favorire i processi di razionalizzazione e di ammodernamento delle strutture ed apparati dell'amministrazione attraverso l'esodo di personale dirigenziale e tenuto conto che, proprio per raggiungere tali finalità, nel citato accordo del 21.11.2013 si prevede espressamente che le risorse per il finanziamento della risoluzione

consensuale sono determinate “anche in relazione ai processi di riorganizzazione e di riduzione delle strutture dirigenziali”;

considerato al riguardo che la Giunta regionale, con deliberazione n. 16–282 del 8 settembre 2014, ha stabilito un percorso programmatico di riorganizzazione e revisione delle Direzioni regionali e un intervento di riordino dei settori regionali che comporterà una consistente riduzione e/o accorpamento delle strutture dirigenziali in vista di una rilevante diminuzione del loro numero così da determinare una complessiva riduzione di costi;

dato atto che dopo l’attivazione delle nuove direzioni sarà avviato il processo di riorganizzazione dei settori stessi in vista di una consistente riduzione delle posizioni dirigenziali, di un accorpamento di strutture, e del raggiungimento delle finalità, più volte espresse anche durante i recenti incontri dell’amministrazione con le rappresentanze sindacali di pervenire ad una forte riduzione delle strutture stabili, in armonia con il processo di razionalizzazione della struttura regionale e riqualificazione della spesa nell’ambito del sistema della regione e dei rispettivi enti ed agenzie;

rilevato che una razionalizzazione di tale portata deve essere operata in una sola tornata temporale così da permettere all’amministrazione di conseguire i propri scopi organizzativi in tempi definiti sulla base di dati certi sulla consistenza del personale dirigente;

considerato che nel 2014 potranno cessare con l’istituto della risoluzione consensuale n. 29 dirigenti della Giunta, mentre al contrario l’istituto della risoluzione unilaterale non consentirebbe di raggiungere gli stessi risultati in quanto il medesimo istituto presuppone un esplicito apparato motivazionale per ciascuna risoluzione, può essere applicato solo a dipendenti e dirigenti che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento e richiede inoltre un preavviso di 6 mesi.

rilevato che da una ipotetica comparazione dei costi delle due misure, ovvero dei costi della risoluzione consensuale rispetto alle adesioni presentate fino al 6 ottobre e di quelli della risoluzione unilaterale, qualora la stessa fosse attuata dall’amministrazione a partire dal 2015, risulta un saldo economico sostanzialmente in equilibrio, tenendo conto anche dell’economia di bilancio, che si produce con riduzione delle risorse accessorie (riduzione quote di risultato) ai sensi dell’art. 9, c. 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, riduzione che non potrebbe essere applicata a cessazioni successive all’anno 2014;

considerato altresì che l’applicazione dell’istituto della risoluzione consensuale, attuato nella sua completezza, permetterà una sostanziale riduzione della spesa del personale dirigente con conseguente riduzione delle relative competenze accessorie;

preso atto dell’incontro politico-sindacale della dirigenza avvenuto il giorno 20 novembre 2014 alla presenza dell’Assessore al Personale, nel corso del quale le parti presenti, al fine di dare esito all’accordo del 21 novembre 2013, avuto riguardo alle esigenze dell’amministrazione e nella garanzia della convenienza economica dell’istituto hanno convenuto sui seguenti argomenti:

- 1) accoglimento delle domande di risoluzione presentate entro il giorno 6 ottobre 2014, oltre il quale il bando stesso si considererebbe definitivamente chiuso alla ricezione di ulteriori domande;
- 2) disdetta delle previsioni concernenti l’apertura di un ulteriore bando per l’anno 2015;

3) Al fine del completo finanziamento dell'istituto della risoluzione in atto alla luce della quantità di adesioni pervenute, attribuzione delle risorse di cui al punto 1 dell'accordo del 28 giugno 2012 al fondo per la risoluzione consensuale anche per l'anno 2016; le risorse eventualmente eccedenti le esigenze della risoluzione consensuale dovrebbero essere destinate ad economia;

4) destinare un ammontare non superiore a quello erogato nell'anno 2010 alla retribuzione di risultato per gli anni dal 2014 al 2016, fatta salva l'introduzione di nuove norme in materia e nell'ambito della correttezza della formazione dei fondi accessori;

5) pervenire alla riduzione delle risorse accessorie In relazione alla consistenza del personale dirigente risultante dall'esito dei processi riorganizzativi, comunque non oltre il 2016, rimandando a successivi accordi tra le parti;

ritenuto di dare mandato alla delegazione trattante, al fine di dare esito all'accordo del 21 novembre 2013, di provvedere in apposito confronto sindacale a integrare l'accordo di cui sopra;

ritenuto che, qualora si pervenga ad accordo nei precitati termini, si possa dar corso all'istituto della risoluzione consensuale, già sospeso con D.G.R. n. n. 38-404 del 6.10.2014, salvaguardandone la corretta applicazione, sia funzionale che economica da valutarsi, quest'ultima anche in relazione alla consistenza in prospettiva del fondo di posizione-risultato per la dirigenza, dimensionato secondo le effettive esigenze ;

considerato altresì che è interesse di questa amministrazione evitare, anche a causa di eventuali contenziosi che potrebbero derivare dalla mancata attuazione dell'istituto, il mancato utilizzo delle risorse in eccedenza del fondo della risoluzione dirigenti che altrimenti tornerebbero nella disponibilità della dirigenza stessa;

dato, altresì, atto che l'attuazione del predetto istituto dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, in particolare del vincolo di spesa di cui all' art. 1 commi 557 e 557 quater della legge n. 296 /2006 e s.m.i.;

tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di dare mandato, per le motivazioni di cui in premessa, alla delegazione trattante di sottoscrivere un accordo decentrato relativo all'istituto della risoluzione consensuale integrativo all'accordo del 21.11.2013 nei termini riportati in premessa;

- di dare atto che, qualora si pervenga ad accordo nei precitati termini, si possa dar corso all'istituto della risoluzione consensuale, già sospeso con D.R.G. n. n. 38-404 del 6.10.2014, salvaguardandone la corretta applicazione, sia funzionale che economica da valutarsi, quest'ultima, anche in relazione alla consistenza in prospettiva del fondo di posizione-risultato per la dirigenza, dimensionato secondo le effettive esigenze ;

- di dare, altresì atto che l'attuazione del predetto istituto dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, in particolare del vincolo di spesa di cui all' art. 1 commi 557 e 557 quater della legge n. 296 /2006 e s.m.i..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)